

Allegato "A" alla disposizione di servizio n. 1/2016

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: INDICAZIONI E PROCEDURA OPERATIVA

1. INFORMAZIONI GENERALI

Presso il Ministero dell'Interno è istituita, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), la **Banca Dati Nazionale unica** per la documentazione Antimafia (**BDNA**). La Banca dati è connessa con le altre costituite presso il Ministero dell'Interno, la DIA (Direzione Investigativa Antimafia) e quelle detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.

A seguito dell'attivazione della BDNA, il soggetto attuatore non può più richiedere la documentazione antimafia.

La consultazione della BDNA avviene quindi da parte dei soggetti debitamente accreditati degli uffici comunali competenti (attualmente Settore pianificazione urbanistica attuativa e strategica, Settore pianificazione tematica e valorizzazione aree, Settore sportello unico per l'edilizia) attraverso l'inserimento della richiesta, dopo aver verificato che il soggetto attuatore/esecutore non sia già compreso nella c.d. "White list", consultabile sul sito della prefettura.

Relativamente ai procedimenti urbanistici ed edilizi che prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo e delle attrezzature in luogo della dotazione, la richiesta della documentazione antimafia riguarda due fasi:

- le verifiche sul soggetto attuatore in fase di stipulazione della convenzione;
- le verifiche sul soggetto esecutore in fase di realizzazione delle opere/attrezzature.

La documentazione antimafia è costituita da comunicazione e informazione.

Il tipo di documentazione antimafia da richiedere dipende dal valore complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo e delle attrezzature in luogo della dotazione indicato in convenzione per la fase di stipulazione, ovvero riportato nel contratto da stipulare tra soggetto attuatore e soggetto aggiudicatario/esecutore per la fase di esecuzione.

Sulla base dei dati inseriti, il sistema informativo, se il soggetto attuatore/esecutore è censito, verifica gli archivi della BDNA.

Il rilascio della documentazione antimafia è conseguente alla consultazione della BDNA quando, nel caso della comunicazione, non emergono cause ostative di cui all' art. 67 del d.l.gs. 159/2011 e, nel caso dell'informazione, non emergono cause ostative di cui all' art. 67 del d.l.gs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del d.l.gs. 159/2011 (art. 88, comma 1 e art. 92 comma 1 del d.l.gs. 159/2011).

In ogni caso, dopo l'inserimento della richiesta nella BDNA, i soggetti accreditati accedono periodicamente alla stessa per il rilascio della documentazione.

Nel caso di verifiche con esito positivo, il Prefetto rilascia documentazione antimafia interdittiva.

In tal caso competente al rilascio è il Prefetto dell'ufficio territoriale di governo della città in cui hanno:

- residenza le persone fisiche;
- sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
- sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
- sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti), nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

I soggetti sottoposti a verifica antimafia sono elencati all'art. 85 del Codice antimafia ("**allegato 1**").

2. DICHIARAZIONI DA ACQUISIRE AI FINI DELLA RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Ai fini della richiesta, il soggetto attuatore consegna agli uffici comunali la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, secondo il modello "**allegato 2**".

Lo schema "**allegato 3**" elenca per ogni soggetto giuridico, i componenti che devono essere oggetto di verifica.

Nel caso di informazione, la dichiarazione deve essere estesa anche ai familiari conviventi di maggiore età che risiedono nel territorio dello Stato secondo il modello "**allegato 4**".

3. RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

3.A VERIFICHE SUL SOGGETTO ATTUATORE IN FASE DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

Nella fase di stipulazione della convenzione, la documentazione antimafia deve essere richiesta per il soggetto attuatore nel caso di permessi di costruire convenzionati o di piani attuativi/programmi urbanistici che prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri e/o di attrezzature in luogo della dotazione.

(Cfr.: circolare Ministero dell'Interno 20.5.2014).

Di concerto con la Prefettura, si è stabilito di richiedere anche per il soggetto attuatore la documentazione antimafia in relazione al valore complessivo delle opere/attrezzature. Di conseguenza, i soggetti accreditati acquisiscono mediante consultazione della BDNA la comunicazione antimafia se il valore complessivo delle stesse è inferiore alla soglia comunitaria, l'informazione antimafia se lo stesso valore è pari o superiore.

La documentazione antimafia deve essere richiesta dagli uffici comunali in tempi compatibili con **la stipula della convenzione**, che **dovrà avvenire una volta acquisita la documentazione liberatoria**.

La documentazione antimafia è richiesta esclusivamente ai fini della verifica del soggetto attuatore al momento della stipula e nella convenzione **non deve essere inserita alcuna clausola risolutiva inerente la sua decadenza e gli effetti scaturenti dalla stessa**.

(N.B.: E' opportuno che la consultazione della BDNA avvenga immediatamente dopo la presentazione della richiesta di PCC o di piano attuativo, considerato che il rilascio della documentazione antimafia spesso avviene oltre il termine indicato dalla legge. La BDNA deve essere consultata nuovamente nel caso variazione del soggetto attuatore nonché allo scadere dei termini di validità).

3.B VERIFICHE SUL SOGGETTO ESECUTORE IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE/ATTREZZATURE

In relazione al valore complessivo dell'insieme delle opere di urbanizzazione a scomputo e delle attrezzature in luogo della dotazione indicato nel contratto da stipulare tra il soggetto attuatore e il soggetto aggiudicatario/esecutore, i soggetti accreditati acquisiscono mediante consultazione della BDNA:

- la **comunicazione antimafia**, in caso di importo del contratto superiore a 150.000 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (iva esclusa);
- l'**informazione antimafia**, in caso di importo del contratto pari o superiore alla soglia comunitaria (iva esclusa), e nel caso di autorizzazioni di subcontratti di opere o lavori di importo superiore a 150.000 euro (iva esclusa).

Nessuna documentazione antimafia è richiesta per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro (iva esclusa).

3.C CASI DI ESCLUSIONE

La documentazione antimafia non deve essere richiesta in fase di stipula della convenzione per quei procedimenti urbanistici ed edilizi che hanno ad oggetto:

- la sola previsione di opere di urbanizzazione primaria funzionali di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- la sola regolamentazione di aspetti volumetrici/architettonici di natura esclusivamente privata.

La documentazione non deve, inoltre, essere richiesta in fase di esecuzione per le opere di urbanizzazione primaria funzionali di valore inferiore alla soglia comunitaria.

(Cfr. e-mail Prefettura in data 25.05.2015 e circolari Ministero dell'Interno 20.05.2014 e 8.9.2014).

La tabella che segue riepiloga quanto sopra esposto.

FASE DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE	
VALORE COMPLESSIVO OPERE/ATTREZZATURE INDICATO IN CONVENZIONE	VERIFICHE SUL SOGGETTO ATTUATORE
Valore complessivo delle opere/attrezzature (iva esclusa) inferiore soglia	Comunicazione antimafia
Valore complessivo delle opere/attrezzature (iva esclusa) pari o superiore soglia	Informazione antimafia
FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE/ATTREZZATURE	
IMPORTO DEL CONTRATTO DA STIPULARE	VERIFICHE SUL SOGGETTO ESECUTORE
Importo del contratto (iva esclusa) inferiore a 150.000,00 euro	Nessuna
Importo del contratto (iva esclusa) superiore a 150.000,00 euro e inferiore alla soglia	Comunicazione antimafia
Importo del contratto (iva esclusa) pari o superiore alla soglia	Informazione antimafia
Autorizzazione di sub contratti di importo superiore a 150.000,00 euro*	Informazione antimafia

* In tal caso il soggetto attuatore consegna agli uffici gli atti necessari per l'acquisizione della documentazione antimafia

4. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Nella convenzione deve essere previsto l'obbligo per il soggetto attuatore che nel contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria/soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione/attrezzature sia inserita una

clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto esecutore risulti interessato da documentazione antimafia interdittiva.

Al riguardo, lo schema di convenzione per il permesso di costruire convenzionato approvato con determinazione dirigenziale n. 67/2015, all'art. 27.7 dispone:

"Nei contratti con le imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione/attrezzature, il soggetto attuatore si obbliga a prevedere una clausola risolutiva espressa in presenza di documentazione antimafia interdittiva. Tale clausola deve essere estesa anche ai subcontratti stipulati dall'esecutore dei lavori, per le opere, i servizi e le forniture. In presenza di documentazione interdittiva relativa all'impresa esecutrice e/o al subcontrattista, sono applicate le disposizioni normative vigenti in materia e adottati i conseguenti provvedimenti (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, chiusura del cantiere rescissione/recesso dal contratto)."

La stessa disposizione si estende anche alle convenzioni dei piani urbanistici.

La documentazione antimafia sul soggetto esecutore delle opere/attrezzature deve essere richiesta dopo l'aggiudicazione e la verifica dei requisiti di ordine generale prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di comunicazione/informazione interdittiva, gli uffici comunicano al soggetto attuatore di applicare la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto.

5. TERMINI DI RILASCIO E VALIDITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

5.A COMUNICAZIONE

Il Prefetto è tenuto a rilasciare la comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla data di consultazione della BDNA.

Pertanto, per il procedimento di realizzazione delle opere di urbanizzazione/attrezzature, nella sola fase di esecuzione, decorso il termine di 30 giorni il soggetto attuatore (stazione appaltante) procede alla stipula del contratto con il soggetto esecutore anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011, secondo il modello "**allegato 3**" da consegnare agli uffici comunali preliminarmente alla stipula del contratto con lo stesso soggetto esecutore, contratto sottoposto alla clausola risolutiva espressa di cui al punto 4.

Per i contratti aventi ad oggetto lavori dichiarati urgenti, il soggetto attuatore (stazione appaltante) procede anche prima della decorrenza del termine di 30 giorni previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011.

Gli uffici comunicano al soggetto attuatore il rilascio della comunicazione antimafia ovvero la decorrenza dei termini sopra citati.

Qualora successivamente alla stipula del contratto si accerti la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 il soggetto attuatore recede dal contratto applicando la clausola risolutiva espressa.

Le comunicazioni antimafia hanno validità di 6 mesi dalla data di acquisizione.

5.B INFORMAZIONE

Il Prefetto è tenuto a rilasciare l'informazione antimafia entro 30 giorni dalla data di consultazione della BDNA. In caso di particolare complessità dell'istruttoria, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo e nei successivi 45 giorni rilascia l'informazione.

Pertanto, per il procedimento di realizzazione delle opere di urbanizzazione/attrezzature, nella sola fase di esecuzione, decorso il termine di 30 giorni o di 30 + 45 giorni, o nei casi di urgenza immediatamente, il

soggetto attuatore (stazione appaltante) procede alla stipula del contratto con il soggetto esecutore anche in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva (art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs 159/2011). Gli uffici comunicano al soggetto attuatore il rilascio dell'informazione antimafia ovvero la decorrenza dei termini sopra citati.

Qualora successivamente alla stipula del contratto si accertino tentativi di infiltrazione mafiosa il soggetto attuatore recede dal contratto applicando la clausola risolutiva espressa.

Le informazioni antimafia hanno validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, comma 3 d.l.gs. 159/2011).

(Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011).

Allegati:

Allegato 1 – art. 85 d.lgs. 159/2011;

Allegato 2 – documentazione antimafia – modello autocertificazione iscrizione CCIAA;

Allegato 3 – documentazione antimafia – schema controlli antimafia;

Allegato 4 – comunicazione antimafia – autocertificazione casi di cui all'art. 89 d.lgs. 159/2011;

Allegato 5 – informazione antimafia – dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.